

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 751

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FEDERICO, LAMORTE, BERNARDI GUIDO, PEZZATI,
CARELLI

Presentata il 18 ottobre 1979

Norme transitorie per il conferimento della qualifica
di dirigente superiore

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, prevede due sistemi di conferimento della qualifica di dirigente superiore: quello per merito assoluto e quello per titoli di servizio, ai quali possono partecipare i primi dirigenti con tre anni di anzianità nella qualifica.

La pratica applicazione della citata norma, nonostante il buon intendimento del legislatore che ipotizzava una permanenza media di tre anni nella qualifica di primo dirigente, ha portato, però, ad una situazione assurda e certamente non prevedibile in sede di emanazione del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Nella realtà, infatti, si è verificato che, a causa della esiguità dei posti di funzione di dirigente superiore che si rendono man mano disponibili, la permanenza me-

dia nella qualifica di primo dirigente si è notevolmente allungata rendendo in molti casi addirittura impossibile il conseguimento della promozione prima del collocamento a riposo.

È questa una beffa inammissibile in un ordinamento che voglia premiare la dedizione e la fedeltà al lavoro.

In base a calcoli rigorosi effettuati presso talune Amministrazioni è risultato che allo stato attuale la promozione a dirigente superiore è conseguibile dopo una permanenza media di circa 13 anni nella qualifica di primo dirigente, con punte minime di 7 anni e punte massime di 20 anni! Senza considerare le difficoltà ed il tempo necessari per l'accesso alla dirigenza, alla quale non di rado si perviene all'età di oltre 50 anni.

Se a ciò si aggiunge che, per effetto dell'appiattimento provocato dalla scala mobile (uguale per tutti) e dalle ritenute

fiscali, la retribuzione effettiva del primo dirigente, rispetto a quella degli altri impiegati, si è abbassata a livelli che offendono la professionalità, si può agevolmente comprendere il grave stato di disagio della categoria.

In proposito basti considerare che sulla base dell'ultimo contratto approvato dal Governo e sottoposto all'esame del Parlamento un funzionario non dirigente appartenente all'8° livello percepisce oggi uno stipendio base di lire 5.400.000 (che salirà nel 1981 a lire 6.372.000) mentre un primo dirigente alla seconda classe di stipendio corre il rischio di andare in pensione con uno stipendio base di lire 5.824.000 non suscettibile di miglioramenti.

Con queste prospettive deprimenti sono costretti oggi a lavorare i primi dirigenti, sui quali, è notorio, grava la responsabilità del funzionamento della traballante macchina dello Stato.

La situazione è, ormai, divenuta insostenibile e va corretta con la massima urgenza se non si vuole che la disaffezione al lavoro, conseguente alla mancanza di prospettive di carriera, investa in modo irreversibile anche la dirigenza statale.

Su tale situazione va richiamata l'attenzione del Parlamento nel momento in cui si pensa di realizzare piani economici ambiziosi la cui attuazione dipenderà in gran parte dal buon andamento della pubblica amministrazione.

È, invero, disincentivante un lavoro che comporti rilevanti responsabilità senza offrire in contropartita prospettive di carriera giuridica ed economica in un arco di tempo ragionevole.

È quindi, opportuno e doveroso rendersi interpreti dei sentimenti di frustrazione di questi funzionari, i quali non vedono sbocco alla loro situazione.

Onorevoli Colleghi! Il rimedio c'è e va adottato subito con apposita norma transitoria, in attesa che il Governo ponga mano alla revisione dello stato giuridico ed economico della dirigenza statale.

Com'è noto, tale revisione, secondo gli intendimenti del precedente Governo doveva essere definita entro il 31 dicembre

del corrente anno, ma il termine è già slittato al 30 giugno 1980 e non sappiamo se sarà rispettato.

Proponiamo, pertanto, una soluzione transitoria, per la quale sollecitiamo la procedura d'urgenza, senza aggravii per il bilancio dello Stato.

In particolare, la proposta di legge che sottoponiamo alla Vostra attenzione prevede che (articolo 1), in attesa della riforma alla quale si è fatto cenno, il conferimento della qualifica di dirigente superiore venga attribuita, a ruolo aperto ed in soprannumero, a seguito di scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i primi dirigenti con sei anni di anzianità nella qualifica, senza demerito.

Ovviamente, in mancanza di funzionari in possesso dell'anzidetta anzianità, troverà integrale applicazione il citato articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Per evitare ampliamenti di organici è previsto l'accantonamento di un numero di posti di primo dirigente pari a quello dei dirigenti superiori in soprannumero.

Con apposita norma (articolo 2) si dispone che il dirigente superiore in soprannumero continua a svolgere le funzioni di livello inferiore fino a quando non si renderanno disponibili i posti di funzione di livello superiore, adottando lo stesso sistema già da tempo in uso nella magistratura che consente ad un Consigliere di cassazione di svolgere le funzioni di pretore.

Per ovvi motivi di equità è anche previsto (articolo 3) che nei casi in cui vi siano dirigenti superiori in soprannumero, a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, i posti di funzione corrispondenti a tale qualifica, che si renderanno disponibili nella relativa dotazione organica, saranno conferiti secondo il turno di anzianità esclusivamente ai suddetti dirigenti superiori in soprannumero.

Come si è detto, la legge che si propone non comporta aggravio per il bilancio dello Stato in quanto gli attuali stanziamenti di bilancio già tengono conto delle possibili promozioni che, per i motivi sopra illustrati, non si realizzano.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In attesa che si proceda alla revisione dello stato giuridico ed economico della dirigenza statale, la qualifica di dirigente superiore è conferita, anche in soprannumero, a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i primi dirigenti che abbiano maturato sei anni di anzianità nella qualifica senza demerito. A tal fine si applica il secondo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Sino alla concorrenza dell'eventuale soprannumero sono accantonati altrettanti posti di primo dirigente.

In mancanza di funzionari in possesso dell'anzianità di cui al primo comma continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

ART. 2.

I dirigenti superiori promossi ai sensi del precedente articolo continuano a svolgere le funzioni di livello inferiore fino a quando non si renderanno liberi i posti di funzione di livello superiore.

ART. 3.

Qualora si verificano posizioni soprannumerarie nella qualifica di dirigente superiore i posti di funzione corrispondenti a tale qualifica, resisi disponibili nella relativa dotazione organica, sono conferiti, secondo il turno di anzianità, esclusivamente ai funzionari promossi ai sensi dell'articolo 1.

In caso di eccedenza dei posti di funzione rispetto al numero dei dirigenti su-

periori in soprannumero, si applicano per i soli posti eccedenti, le disposizioni dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

ART. 4.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con i consueti stanziamenti di bilancio sui competenti capitoli di spesa del Ministero del tesoro.